



COMUNE DI FIAVÉ
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI, SOCIETA' CON FINALITA'
SOCIALMENTE UTILI, SOGGETTI PRIVATI, SENZA SCOPO DI
LUCRO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 di data 14.05.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 29.12.2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Natura degli interventi
- Art. 3 Interesse pubblico
- Art. 4 Soggetti e attività ammessi alla concessione di finanziamenti e altri benefici
- Art. 5 Elenco annuale dei beneficiari

TITOLO II – SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 6 Individuazione dei settori di intervento
- Art. 7 Attività socio-assistenziali e di volontariato sociale
- Art. 8 Attività culturali ed educative
- Art. 9 Attività sportive
- Art. 10 Attività ricreative, commemorative e della tradizione popolare
- Art. 11 Attività di tutela valori ambientali
- Art. 12 Attività di promozione turistica e di sviluppo economico
- Art. 13 Solidarietà internazionale e protezione civile
- Art. 14 Culto pubblico.

TITOLO III – CRITERI E PROCEDURE DI CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E DI BENEFICI ECONOMICI DIVERSI

- Art. 15 Criteri generali per la concessione dei finanziamenti
- Art. 16 Accordi di programma
- Art. 17 Finanziamenti per attività ordinarie
- Art. 18 Finanziamenti straordinari
- Art. 19 Finanziamenti per acquisti di attrezzature
- Art. 20 Contenuti generali delle domande
- Art. 21 Termini per la presentazione delle domande
- Art. 22 Istruttoria delle domande e piano di riparto
- Art. 23 Erogazione dei finanziamenti
- Art. 24 Responsabilità
- Art. 25 Obblighi dei beneficiari
- Art. 26 Benefici economici diversi (beni, servizi, sedi in comodato d'uso, ecc.)

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 Abrogazione di disposizioni regolamentari
- Art. 28 Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Comune di Fiavé nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità si ispira al principio della sussidiarietà, previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione, per la promozione e valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, favorendo l'autonomia propositiva dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i criteri generali e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni, comitati, società con finalità socialmente utili e soggetti privati senza scopo di lucro in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall'art. 7 della L.R. 31.07.1993, n. 13 e dall'art. 15 della L.P. 16.07.1990 n. 21 e dallo Statuto comunale, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
3. L'osservanza dei criteri e delle procedure stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
4. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento agli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
5. Gli atti relativi alla concessione di finanziamento e benefici economici sono pubblicati sul sito internet del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Art. 2 - Natura degli interventi

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini, che operino con metodo democratico, con trasparenza dell'attività svolta e senza scopo di lucro.
2. Gli strumenti per realizzare tale finalità sono i seguenti:
 - concessione **di patrocinio** e agevolazioni tariffarie se ed in quanto consentite e formalmente previste dai regolamenti specificamente vigenti in materia (il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale con delibera Giuntale).
 - concessione in uso di beni mobili, immobili ed attrezzature nonché fornitura di beni e servizi finalizzati alla realizzazione di attività e iniziative, come previsto dal vigente Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini;
 - interventi di natura finanziaria e accordi programmatici per la realizzazione di attività a particolare valenza pubblica di cui al successivo Titolo III.

Art. 3 - Interesse pubblico

1. Le agevolazioni erogate dal Comune sono concesse in base ad un ordine di priorità che riflette il grado di interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta di intervento.
2. In relazione al grado di interesse pubblico, le attività vengono così considerate in ordine di importanza decrescente:
 - a) attività di interesse pubblico istituzionale, svolte da soggetti che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore; dette attività vengono di norma sostenute mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio, la cui assegnazione potrà essere disciplinata mediante atti formali che assicurino la necessaria corrispondenza con le politiche comunali ed il conseguimento di una forma concordata di reciprocità;
 - b) attività di interesse pubblico non istituzionale, intese come iniziative di rilievo progettate negli ambiti di rispettivo interesse; esse sono rigorosamente impostate dal punto di vista degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di attuazione;
 - c) attività di interesse pubblico parziale, costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo-aggregativo, di impegno finanziario ed organizzativo limitato, sia a carattere annuale e continuativo, sia cronologicamente circoscritte.

Art. 4 - Soggetti e attività ammessi alla concessione di finanziamenti e altri benefici

1. La concessione di finanziamenti e benefici economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:
 - a) di associazioni che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione e che hanno sede sul territorio del Comune di Fivè;
 - b) di comitati, enti, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate o non dotate di personalità giuridica, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione;
 - c) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune sulla base dei loro atti statutari;
 - d) di aziende di promozione turistica.
2. La Giunta comunale può valutare la concessione di finanziamenti anche ad associazioni che non hanno sede sul territorio del Comune di Fivè; in tal caso il provvedimento di assegnazione deve riportare la specifica motivazione per cui si deroga il principio generale dell'iscrizione.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali o in particolare stato di bisogno.
4. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:
 - a) i soggetti che svolgono attività imprenditoriale con fini di lucro;

- b) i soggetti che fanno parte dell'articolazione politico-amministrativa di partiti politici, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- c) i soggetti, pubblici o privati, che non siano in regola con il pagamento dei tributi;
- d) le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento dei cittadini o di associazioni del Comune di Fiavé, ad esclusione degli interventi previsti dal precedente comma 3 e di quelli inerenti gestioni associate in essere con altri enti pubblici;
- e) le attività promosse in settori di intervento per i quali l'amministrazione ritenga che l'offerta sia sufficiente;
- f) le attività di mera gestione delle associazioni, senza alcuna ricaduta esterna a favore della collettività.

Art. 5 - Elenco annuale dei beneficiari

1. Annualmente, entro il 31 marzo, l'Amministrazione comunale rende noto l'elenco dei beneficiari dei contributi comunali erogati nel corso dell'anno precedente, ai sensi del D.P.R. 118/2000.

L'elenco dei beneficiari è pubblicato, sul sito internet del Comune.

TITOLO II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 6 - Individuazione dei settori di intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:
 - a) socio-assistenziale e di volontariato sociale;
 - b) educativo-culturale;
 - c) sportivo;
 - d) ambientale;
 - e) turistico ed economico;
 - f) ricreativo, commemorativo e della tradizione popolare;
 - g) di solidarietà internazionale e protezione civile;
 - h) culto pubblico;
 - i) interventi straordinari.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per le loro finalità sono ad esso riconducibili.

Art. 7 - Attività socio-assistenziali e di volontariato sociale

1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità di Valle, gli interventi del Comune in materia socio-assistenziale e di volontariato sociale sono principalmente finalizzati:
 - alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
 - all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili o in condizione di difficoltà;
 - al recupero e alla prevenzione delle dipendenze;
 - alle politiche per la famiglia.

Art. 8 - Attività culturali ed educative

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale o delle Giudicarie Esteriori comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della Scuola Infanzia, Elementare e Media;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione
- d) allo scambio di conoscenze educative e culturali con altre comunità nazionali o straniere.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi e attrezzature in dotazione alle Associazioni, o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul piano culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di adozione annuale del piano di promozione culturale, e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.

Art. 9 - Attività sportive

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, amatoriale per la formazione educativa e sportiva dei cittadini.
2. Il Comune può concedere finanziamenti ai soggetti che svolgono attività sportiva secondo quanto stabilito dagli artt. 12 e 14 della L.P. 16 luglio 1990, n. 21 e s.m.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti a carico del bilancio comunale.

Art. 10 - Attività ricreative, commemorative e della tradizione popolare

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività della tradizione popolare, commemorative e ricreative sono finalizzate:
 - alla valorizzazione e mantenimento della tradizione popolare e folkloristica;
 - alla commemorazione di ricorrenze istituzionali di natura civile, militare e religiosa;
 - alla promozione e sostegno di attività ludico-ricreative.

Art. 11 - Attività di tutela valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi.

Art. 12 – Attività di promozione turistica e di sviluppo economico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità, del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - c) a contributi per la realizzazione di opere e interventi, manifestazioni e iniziative per favorire la promozione dell'agricoltura e il turismo;
 - d) a contributi annuali a favore di associazioni e di altri Enti ed organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale (es. Consorzio Miglioramento Fondiario, Pro-Loce ecc.)
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale anche a titolo gratuito o di particolare favore. L'Amministrazione comunale può intervenire nei confronti dei Consorzi di Miglioramento Fondiario anche mediante contributi straordinari, in rapporto alle opere dallo stesso eventualmente realizzate a beneficio del patrimonio comunale.

Art. 13 - Solidarietà internazionale e protezione civile

Il Comune può assegnare contributi per attività di volontariato nel settore:

- della protezione e assistenza della popolazione del territorio in caso di calamità naturali o eventi eccezionali;
- della solidarietà, a sostegno di comunità nazionali o straniere, in stato di bisogno o in via di sviluppo.

L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Fivè un contributo stabilito in sede di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20/08/1954 n°24 e della L.R. 22/08/1988 n° 26, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione ai Corpi stessi, tenendo conto delle entrate dei Corpi medesimi e degli eventuali contributi.

- 1. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di un'istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il Bilancio di Previsione che il Conto Consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 20 del presente Regolamento, fatta salva la presentazione della documentazione per le spese di investimento/acquisto di beni strumentali.
- 2. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo V.V.F. ai sensi della citata normativa.
- 3. L'Amministrazione comunale interviene con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni ed associazioni locali che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire nel campo della protezione civile e della sicurezza della persona umana nelle sue varie forme (es. Soccorso Alpino, Volontari C.R.I. ecc.).

Art. 14 – Culto pubblico

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare:

- a) Erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni “ab immemorabile”) art. 216 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- b) Contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 216 su citato. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 20 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28/01/1992 n° 3500/632- R;
- c) Contributi ordinari o straordinaria favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente Regolamento.

TITOLO III – CRITERI E PROCEDURE DI CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 15 - Criteri generali per la concessione dei finanziamenti

- 1. Nel determinare il diritto ad ottenere i finanziamenti di cui al presente Regolamento nonché la loro entità, l'Amministrazione comunale tiene conto dei seguenti criteri generali:
 - a) grado di interesse pubblico, di cui al precedente art. 3, dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune;
 - b) numero dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del richiedente il contributo e in particolare l'incidenza del volontariato nel perseguimento degli scopi statuari;
 - c) rilevanza territoriale dell'attività e grado di innovazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente rispetto all'offerta presente sul territorio;
 - d) capacità del soggetto richiedente di realizzare sinergie con altri soggetti operanti sul territorio;
 - e) rapporto fra attività programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti;
 - f) capacità dei soggetti interessati di procurarsi entrate con l'attività svolta, con l'autofinanziamento e mediante contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - g) situazione economico e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile

attraverso la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

2. Ulteriori specifici criteri saranno stabiliti dalla Giunta comunale a seconda del settore di intervento.

Art. 16 - Accordi di programma

1. Per lo svolgimento di attività strategiche rivolte al raggiungimento di finalità dell'amministrazione comunale, il Comune stipula con associazioni o altri soggetti, accordi di programma, anche di durata pluriennale.
2. Gli accordi definiscono i contenuti del programma da realizzare, i finanziamenti e i reciproci rapporti e possono ricomprendere anche finanziamenti riconosciuti, ad altro titolo, dal Comune al medesimo soggetto.
3. Per il finanziamento degli accordi, si può procedere anche mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio.

Art. 17 - Finanziamenti per attività ordinarie

1. Ai fini della determinazione da parte del Comune del finanziamento a sostegno dell'attività ordinaria annuale, i soggetti ammessi sono tenuti a presentare una domanda di contributo, corredata dal programma di attività e dal relativo bilancio di previsione. L'attività programmata deve tendere al pareggio.
2. L'erogazione degli interventi finanziari è disposta dall'Amministrazione comunale applicando i criteri individuati nel precedente articolo 15 e sulla base delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.
3. Nella domanda di finanziamento di cui ai precedenti commi, vanno inserite anche richieste di finanziamento per eventuali attività "una tantum" programmate per l'esercizio successivo.

Art. 18 - Finanziamenti straordinari

1. Qualora sia rappresentata un'esigenza straordinaria connessa a iniziative o manifestazioni riconosciute dall'Amministrazione come rilevanti per la comunità locale, non ricorrenti, legate a fatti o eventi eccezionali, non prevedibili e quindi non inserite nella domanda di finanziamento di cui al precedente articolo 17, la Giunta comunale può accordare agli organizzatori un contributo straordinario.
2. La domanda di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato dell'iniziativa e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere, le entrate con le quali si propone di fronteggiarle e le motivazioni che ne giustificano la straordinarietà e la non prevedibilità.
3. La Giunta comunale può concedere contributi straordinari a favore di enti o associazioni per l'esecuzione di lavori migliorativi della sede sociale o di impianti

condotti in gestione dai medesimi, sulla base di un preventivo di spesa da presentarsi a cura dei richiedenti.

4. L'erogazione degli interventi finanziari è disposta applicando i criteri individuati nel precedente articolo 15 e sulla base delle risorse stanziare nel bilancio di previsione.

Art. 19 - Finanziamenti per acquisti di attrezzature

1. Le associazioni, i comitati ed enti pubblici e privati che intendono chiedere contributi per l'acquisto di attrezzature, possono presentare la relativa domanda, corredata da idonea relazione e da un preventivo di spesa, contenente anche le indicazioni delle eventuali disponibilità finanziarie già acquisite.
2. La concessione dei finanziamenti comunali sarà sottoposta alle seguenti condizioni vincolanti:
 - a) l'attrezzatura dovrà essere conservata con la diligenza del buon padre di famiglia ed essere utilizzata esclusivamente per gli scopi evidenziati nella domanda di contributo;
 - b) l'attrezzatura dovrà, su richiesta dell'Amministrazione comunale, essere concessa a titolo gratuito anche ad altre associazioni o comitati o enti, nel rispetto delle finalità di cui al punto precedente e senza conseguenze dannose per il soggetto concedente;
 - c) in caso di scioglimento dell'associazione beneficiaria del contributo, l'attrezzatura dovrà essere consegnata all'Amministrazione comunale, che ha facoltà di non accettarla.

Art. 20 - Contenuti generali delle domande

I soggetti interessati alla concessione dei contributi presentano regolare domanda, secondo lo schema predisposto dal Comune, scaricabile anche dal sito del Comune, **che** deve contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ente;
- b) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con Bilancio previsionale delle entrate e delle spese firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ente;

Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata la Giunta del Comune provvederà alla quantificazione, concessione e liquidazione del contributo. Quest'ultima, nel caso di spese di investimento/acquisto beni strumentali, dovrà essere effettuata dietro ulteriore presentazione di copia delle note, fatture, contabilità, e simili attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime, e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri enti.

L'Amministrazione comunale ha il diritto di verificare quanto dichiarato dai richiedenti ed eventuali dichiarazioni non veritiere comportano la perdita dei finanziamenti e benefici, fatte salve inoltre le sanzioni penali previste dalla legge.

Art. 21 - Termini per la presentazione delle domande

Gli enti, le associazioni e i soggetti destinatari di finanziamenti, il cui ammontare è da determinarsi annualmente, sono tenuti a presentare **le domande di contributo entro il 31/10 di ogni anno.**

Le iniziative straordinarie vanno inserite nelle domande di finanziamento per l'attività ordinaria, specificando che trattasi di interventi o attività una tantum.

Nel caso in cui le iniziative straordinarie non siano prevedibili alla data della domanda di finanziamento per l'attività ordinaria, è consentito presentare una domanda straordinaria, che rechi le motivazioni di imprevedibilità dell'iniziativa e che giunga all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'iniziativa stessa.

Art. 22 - Istruttoria delle domande e piano di riparto

1. Le domande pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al servizio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti dalle norme organizzative interne. In fase di istruttoria saranno individuate le spese ammissibili a finanziamento, in base alla congruenza con lo scopo del richiedente.
2. Le domande sono istruite sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta comunale la quale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e della disponibilità in bilancio, determina l'assegnazione delle risorse, o mediante atto di indirizzo o assumendo uno specifico provvedimento, indicando i soggetti e le iniziative ammesse.
3. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari; ove se ne ravvisi la necessità, prima di disporre l'esclusione dai benefici economici, la Giunta comunale può richiedere, tramite il servizio competente, ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 23 - Erogazione dei finanziamenti

1. La liquidazione dei contributi per il finanziamento della attività ordinaria annuale avviene entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento di impegno di spesa.
2. La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per singole manifestazioni o iniziative straordinarie viene disposta anche in acconti e saldi secondo quanto disposto nel provvedimento di concessione e su presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e documentazione giustificativa della spesa di volta in volta stabilita nel provvedimento di concessione.
3. L'Amministrazione comunale può disporre la liquidazione sino alla metà dell'importo spettante a saldo, calcolato sulla base del preventivo, nel caso in cui il beneficiario dimostri carenze di cassa e la necessità di provvedere a pagamenti a breve scadenza.

4. L'Amministrazione comunale può effettuare controlli a campione di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione di documentazione giustificativa totale.
5. Tutti i documenti di cui al presente articolo devono essere sottoscritti, nelle forme di legge, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo comunale.

Art. 24 - Responsabilità

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Art. 25 - Obblighi dei beneficiari

1. L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. Le associazioni, i comitati e gli enti pubblici o privati che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività o per realizzare manifestazioni straordinarie sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 26 - Benefici economici diversi (beni, servizi, sedi in comodato d'uso, ecc.)

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di sostenere l'attività svolta da enti, associazioni e soggetti privati nei settori di cui al Titolo II, attraverso la concessione di benefici diversi dall'erogazione di denaro e consistenti in :
 - concessione in comodato o in uso di beni mobili, immobili e attrezzature, come disposto dalle norme regolamentari specifiche;
 - fornitura di beni e servizi finalizzati alla realizzazione di iniziative.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Abrogazione di disposizioni regolamentari

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti in contrasto con il presente regolamento.